



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE

composto dai signori

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Mario Farina	Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3100 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2010,

promossa da

*****, nata a Cagliari il *****, residente in *****, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato ***** che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione in sostituzione di precedente procuratore depositata il *****2010;

Ricorrente

contro

*****, nato a Cagliari il *****, residente in *****, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Rosalia Pacifico che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;

Resistente

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO,

intervenuto per legge

CONCLUSIONI

Per la ricorrente:

I) dichiarare che la separazione fra i coniugi ***** – ***** è addebitabile al marito;

II) porre a carico del sig. ***** un contributo mensile quale assegno di separazione per la moglie, elevando o quantomeno confermando l'assegno temporaneo già fissato in € 900,00 mensili, e corrisposto dal sig. ***** sino alla ordinanza resa nel giudizio divorzile; disponendo il versamento a mezzo bonifico entro il 5 di ogni mese e l'aggiornamento annuale in base alle variazioni degli indici Istat;

III) condannare il sig. ***** alla rifusione delle spese del giudizio;

Per il resistente:

- 1) pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla Sig.ra *****;
- 2) stabilire l'affido esclusivo del minore al Sig. *****, tenuto conto dell'elevato livello di conflittualità esistente tra i coniugi, con la previsione che la residenza del minore sia fissata presso il Sig. ***** quando il medesimo venga dimesso dalla comunità;
- 3) prevedere che la madre possa tenere con sé il figlio quando vorrà previo avviso di almeno quarantotto ore e compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi reciproci;
- 4) stabilire che la Sig.ra ***** contribuisca al 50% delle spese straordinarie scolastiche, sanitarie non rimborsabili dal S.S.N. se documentate e previamente concordate;
- 5) condannare la Sig.ra ***** al pagamento delle spese processuali;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il *****2010 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con ***** in ***** il ***** e che dall'unione coniugale è nato il figlio ***** il *****, ha inizialmente domandato la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affidamento condiviso del figlio con la regolamentazione delle modalità di permanenza presso il padre, l'assegnazione dell'abitazione coniugale e la determinazione in euro 1500,00 del contributo di mantenimento per sé ed il figlio.

A sostegno delle proprie domande ha esposto:

lo ***** esercita l'attività professionale di consulente del lavoro;

a tale attività ella ha collaborato per qualche anno senza mai essere retribuita;

dal novembre 2008 ha cessato ogni collaborazione con lo ***** che ha deciso la cancellazione del proprio nominativo dal registro delle imprese;

la scelta di intestarle l'attività è motivata dalla necessità dello ***** di abbattere il reddito imponibile;

tutte le attività relative all'impresa sono state svolte unicamente dallo ***** che solo formalmente le aveva intestato la stessa;

ella, pertanto formalmente ha dichiarato redditi che non ha mai percepito;

lo ***** ha intrapreso una relazione sentimentale con altra donna in costanza di matrimonio e nel ***** ha lasciato l'abitazione coniugale;

egli ha fatto rientro nell'abitazione coniugale nel ***** intimandole di andare via insieme al figlio, per andare a vivere un inadeguato immobile in località ***** necessitante di lavori di ristrutturazione;

tale appartamento ella lo aveva acquistato prima del matrimonio accendendo un mutuo per il quale deve pagare la rata semestrale di euro 3.071,86;

lo ***** si era impegnato a pagare le rate del mutuo e a versarle euro 1700,00 mensili quale contributo di mantenimento per sé ed il figlio;

lo ***** non assolve ai propri obblighi di mantenimento, la maltratta e svilisce in presenza del figlio, ha posto in vendita la casa coniugale perché non possa essere assegnata ad alcuno;

ella è priva di lavoro ed è gravata dell'accudimento del figlio in assenza di familiari che la possano aiutare.

Si è costituito in giudizio il resistente accedendo alla domanda di separazione e domandando inizialmente l'addebito della stessa alla ***** , l'affidamento congiunto del figlio e la determinazione in euro 500,00 del contributo di mantenimento per lo stesso.

A sostegno delle proprie domande ha esposto:

egli ha organizzato la propria vita matrimoniale e lavorativa unitamente alla moglie in modo da farle conseguire una professionalità;

la ***** fin da principio ha soli pretesto sostegni economici per sé e per i propri familiari, alcuna dei quali affetti da gravi patologie anche di natura psichica;

per mantenere la posizione lavorativa di entrambi si è impegnato sempre di più nel lavoro rinunciando a qualunque svago;

ha cercato di agevolare la distensione del clima familiare teso che si è creato circa tre anni prima in ragione del declino dalla propria attività lavorativa;

dopo l'arrivo del figlio si è creata una frattura ed egli incomprensibilmente si è trovato ad avere con sé non più una moglie ma solo una madre che ha mostrato profondo disinteresse per la vita coniugale;

pertanto dal mese di ***** egli ha chiesto ospitalità ad un amico e ha fatto rientro presso l'abitazione coniugale nelle giornate di sabato e domenica tentando di ricostruire il rapporto con la moglie;

si è visto costretto ad introdurre il figlio nel percorso di separazione senza mai tenere un comportamento contrario agli obblighi matrimoniali e genitoriali;

non sussistono i motivi di addebito della separazione rappresentati dalla ricorrente;

la ricorrente ha omesso di rappresentare di svolgere attività lavorativa per la ***** e l'attività di elaborazione dati per la *****.

All'udienza presidenziale la ricorrente ha affermato:

il marito l'ha mandata via di casa nel ***** a seguito degli screzi per una sua relazione extraconiugale;

è andata, con il figlio, a vivere in un'abitazione di sua proprietà in loc. ***** nel comune di ***** per la quale paga la rata di mutuo di euro 500,00;

la casa coniugale è di proprietà del marito e sulla stessa grava un mutuo con rata di euro 800,00 mensili;

presso lo studio ove lo ***** svolge la sua attività lavorativa è stata fissata la sede di una ditta individuale a lei intestata per motivi fiscali;

ha lasciato il lavoro presso un consulente del lavoro per lavorare con il marito in qualità di operatrice contabile senza percepire retribuzione;

è intestataria di un conto corrente nel quale sono transitate le retribuzioni dei dipendenti della ditta individuale a lei intestato i cui proventi sono andati in via esclusiva al marito;

pertanto le proprie dichiarazioni dei redditi non sono veritiere non avendo mai percepito le somme indicate;

lo Scardaccio prende con sé il figlio solo un giorno la settimana e si vanta con lui della propria superiorità economica:

il figlio non la sopporta perché la ritiene responsabile di quanto è accaduto e la minaccia, in caso di reazione, di raccontare tutto al padre per informare l'avvocato.

Il resistente ha riferito;

non è vero che parla con il figlio, che prende con sé per tre volte la settimana, delle questioni della separazione;

ha provveduto a vendere la casa coniugale per la somma di euro 400.000,00 ed estinto il mutuo gli sono rimasti euro 295.000,00;

paga il mutuo per lo studio ove lavora con rata di euro 400,00 mensili;

ha due dipendenti con retribuzione di circa euro 1200,00 mensili;

i redditi dichiarati dalla moglie sono effettivamente percepiti e la ditta individuale a lei intestato, è ancora in piedi;

la moglie continua a svolgere attività come ditta individuale con la ***** e per la *****.

Dopo il deposito di note illustrative, con ordinanza presidenziale del *****2010, il figlio minore è stato affidato congiuntamente ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre ed è stata data regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre in accordo tra le parti. Tenuto conto dei redditi come documentanti è stato posto a carico del resistente il contributo di mantenimento di euro 1600,00 di cui euro 900,00 per la moglie.

Con sentenza non definitiva del *****2014 è stata pronunciata la separazione personale delle parti.

La causa è stata istruita con prove documentali, interrogatorio formale, prova per testimoni, indagini patrimoniali e consulenza tecnica.

Deve preliminarmente segnalarsi che nelle more del giudizio, a seguito dell'introduzione del giudizio per la pronuncia del divorzio, è stata pronunciata l'ordinanza presidenziale e il figlio delle parti ha raggiunto la maggiore età. Il resistente, facendo riferimento alle conclusioni riportate nei propri scritti difensivi ha confermato quelle riportate in epigrafe.

Non avendo le parti raggiunto un'intesa finalizzata a domandare la cessazione della materia del contendere in ordine alla collocazione e mantenimento della ***** e del figlio, il giudizio ha ora ad oggetto la conferma della determinazione del contributo di mantenimento fino alla pronuncia dell'ordinanza presidenziale in sede di divorzio e l'addebito della separazione.

Quanto al figlio delle parti, deve solo accennarsi che lo stesso, come confermato dai numerosi interventi della Neuro Psichiatria e dalla Consulenza Tecnica disposta nel presente giudizio, ha manifestato rilevanti comportamenti disfunzionali e aggressivi, in particolare nei confronti della madre, che da ultimo avevano determinato la sua collocazione presso una comunità. Al momento, il ragazzo è maggiorenne e il mantenimento dello stesso è regolato in sede di divorzio. Non rileva che per un periodo il padre non sia stato di fatto onerato del mantenimento del figlio durante la sua permanenza in comunità (dalla quale è scappato) e sul punto, da ultimo le parti non hanno formulato domande.

La difesa della ricorrente, citando numerose pronunce in ordine all'autonomia dei procedimenti di separazione e divorzio, ha manifestato il proprio interesse alla determinazione del contributo di mantenimento determinato in euro 900,00 in favore della stessa.

Risulta dalle stesse allegazioni dello ***** non contestate dalla *****, che egli abbia versato la somma indicata alla ricorrente fino alla pronuncia dell'ordinanza in sede di divorzio. Lo stesso *****, non ha ulteriormente argomentato sul punto avendo svolto le proprie difese nel procedimento di divorzio nell'ambito del quale ha esposto i mutamenti della propria situazione reddituale, ottenendo una modifica delle originarie determinazioni.

Pertanto allo stato nulla deve essere ulteriormente disposto dato atto che fino alla pronuncia dell'ordinanza presidenziale in sede di divorzio lo ***** ha versato la somma di euro 900,00 come determinata nell'ambito del presente procedimento. Non vi sono elementi per disporre diversamente, come domandato dalla ricorrente che ha concluso per la determinazione del contributo di mantenimento "elevandolo" o confermandolo. Non sono allegati mutamenti rispetto alla situazione reddituale delle parti che, ove sussistenti, sono oggetto del giudizio di divorzio.

Quanto alla domanda di addebito, partendo da quella del ricorrente, deve rilevarsi che la stessa è formulata genericamente con la prima comparsa di costituzione a seguito della notifica del ricorso da parte della *****. Solo con la memoria istruttoria, nell'indicare le circostanze di cui ai capi 25 e 26, lo ***** ha precisato, a sostegno della domanda in esame, che la ***** dall'anno ***** rifiutava i rapporti sessuali e lo aveva invitato ad andare via perché aveva intrapreso una relazione sentimentale con altro uomo.

La ricorrente ha eccepito la tardività della domanda in quanto precisata solo con la memoria n.2 ex art. 183 comma VI c.p.c., ma tale eccezione è infondata in quanto la domanda è formulata, come accennato, fin dalla prima difesa.

La domanda deve essere rigettata nel merito non essendo raggiunta la prova sulle circostanze sopra riportate. Dall'esame testimoniale dell'unica teste chiamata a rispondere sul punto (teste *****), è emerso che la ***** rifiutasse gli approcci da parte del marito perché non voleva più sottostare a rapporti sessuali inusuali. La testimone non precisa cosa possa intendersi per rapporti sessuali inusuali e afferma che della richiesta e consumazione di tali rapporti è venuta a conoscenza per averglielo riferito entrambi i coniugi. Le risposte fornite dalla teste, su circostanza, si ribadisce, introdotta in giudizio solo con la memoria istruttore, tendono a fornire una giustificazione in ordine al rifiuto dei rapporti sessuali "inusuali" da parte della ***** e non è riferito se la stessa rifiutasse anche i rapporti "usuali". Sotto altro profilo, deve comunque rilevarsi che il rifiuto degli atti sessuali, può essere individuato più come una conseguenza che come la causa della crisi coniugale. Per quanto si dirà di seguito in ordine alle allegazioni poste dalla ***** a corredo della domanda di addebito a sua volta formulata, emerge che il rapporto tra i due stesse attraversando un periodo di crisi già nell'anno ***** , crisi culminata con il perentorio invito dello ***** alla moglie di rilasciare l'abitazione coniugale in compagnia del figlio.

Nulla è emerso in ordine alla presunta relazione sentimentale con altro uomo.

Quanto alla domanda di addebito della ricorrente, la stessa si fonda sull'allegata relazione extraconiugale dello ***** con una propria dipendente iniziata nell'anno *****.

Sul punto il teste ***** , fratello della ricorrente ha riferito di essere a conoscenza della relazione dello ***** con la dipendente ***** fin dall'estate ***** . Ha precisato di avere appreso personalmente di tale relazione in quanto i due non la tenevano nascosta, mostrandosi insieme anche in locali pubblici. Inoltre, lo stesso ***** gli aveva riferito di avere lasciato l'abitazione coniugale andando a stabilirsi in casa dell'amico ***** a ***** ove si incontrava con la *****. La relazione era nota ed entrambi i coniugi gliel'avevano riferita. Ha infine riferito, per averlo appreso dalla sorella che lo ***** nel giugno ***** ha intimato alla moglie di lasciare la casa coniugale unitamente al figlio.

Tali affermazioni non sono confermate dagli altri testimoni.

La teste ***** con riferimento alla relazione dello ***** con la ***** ha riferito di fatto di non potere affermare nulla con certezza non avendoli mai visti insieme. Ha precisato che tra amici si parlava di una presunta relazione del resistente con una dipendente ma di non potere affermare che si trattasse della *****.

La stessa ***** , sentita come testimone, non negando di avere intrapreso la relazione con lo ***** , ha precisato che la stessa è iniziata nel gennaio ***** in quanto fino all'anno prima aveva un compagno. Ha riferito di non sapere quando il resistente sia andato via dalla casa coniugale e di non essere stata ospitata nella casa messa a disposizione dello ***** dall'amico*****. Ha precisato che solo dopo il capo d'anno ***** ha iniziato ad uscire con lo ***** e solo a marzo ***** la frequentazione è diventata assidua. Nulla ha saputo riferire sulle ulteriori circostanze.

Infine, il teste ***** ha riferito di avere ospitato presso un'abitazione in ***** lo ***** dal ***** al *****.

In tale quadro non può dirsi accertata l'intrapresa della relazione extraconiugale da parte del resistente prima del ***** o, come affermato dalla ***** , prima del ***** dello stesso anno quando ha lasciato l'abitazione coniugale. Non può dunque affermarsi che la relazione sia stata la causa determinante della separazione. È vero che il teste ***** ha affermato che la relazione ha avuto esordio già nell'anno ***** ma tale affermazione è smentita dagli altri testimoni.

In particolare la ***** , che in sede di audizione ha riferito di essere la confidente della ricorrente, come sopra riportato, ha riferito di non potere affermare con certezza l'esistenza della relazione né di sapere che la presunta amante fosse ***** . Quest'ultima come detto, ha affermato che la relazione con lo ***** è iniziata nel *****.

Sotto altro profilo, è emerso dalle affermazioni della stessa ***** che tra i coniugi era in essere un raffreddamento del rapporto con interruzione degli approcci affettivi e dei rapporti sessuali. Già nel corso del ***** vi erano quanto meno i prodromi della crisi coniugale e conseguente separazione di fatto, e il "vociare" tra amici della presunta relazione extraconiugale dello ***** con una dipendente giustifica il raffreddamento dei rapporti coniugali sotto ogni aspetto.

Pertanto, in assenza di una prova certa non può affermarsi che la relazione dello ***** con la ***** sia stata la causa della separazione.

Non vi è prova certa neanche in ordine all'invito da parte dello ***** alla ***** di lasciare l'abitazione coniugale in quanto i testimoni, sul punto, hanno riferito di avere appreso la circostanza perché riferita loro dalla ricorrente.

Pertanto anche la domanda di addebito della ricorrente deve essere rigettata.

Quanto alle spese del giudizio, deve darsi atto che lo stesso si è incentrato oltre che sulle domande di addebito, sulla ricostruzione dei redditi delle parti, sullo svolgimento da parte della ***** di proficua attività lavorativa e sulla particolare situazione del figlio. Come riferito già con ordinanza presidenziale è stato posto a carico dello ***** il contributo di mantenimento di euro 900,00 per la ***** e tale determinazione è permasta identica fino alla precisazione delle conclusioni. Per quello che interessa in ragione della pronuncia sulle spese, deve darsi atto che da quanto risulta documentalmente i redditi dello ***** non hanno subito rilevanti modificazioni in corso di giudizio e lo stesso ha provveduto al versamento della somma fino all'intrapresa del giudizio di divorzio. La particolare situazione del figlio, collocato presso la madre, poi presso il padre, infine in una comunità è, se non causata, certamente facilitata dalla conflittualità dei genitori.

Ritiene pertanto il Collegio che debba dichiararsi la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) Rigetta le reciproche domande di addebito;
- 2) Rigetta la domanda di aumento del contributo di mantenimento in favore della *****;
- 3) Null'altro dispone in ragione della cessazione della materia del contendere per essere intervenuta diversa regolamentazione nel procedimento di divorzio.

Spese del giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari in data *****2022 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.

Il Presidente
dott. Ignazio Tamponi

Il giudice estensore
dott. Mario Farina